

Allegato B ordinanza Commissario delegato ex OCDPC 611/2019 di approvazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti

OGGETTO

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi lettera A) e lettera B) previsti nel 1° stralcio del Piano degli interventi approvato dal Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della O.C.D.P.C. n. 611/2019 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 nel territorio delle province di Arezzo e Siena ed eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato.

PARTE I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI LETTERA A)

Art. 1 – Richiesta del Finanziamento

1. Ogni soggetto attuatore richiede il contributo, nei limiti dell'importo ammesso, presentando al Settore Protezione Civile Regionale la documentazione di seguito specificata. Si precisa che:
 - a) gli originali di tutti gli atti e documenti sotto indicati restano presso il soggetto che li ha emessi;
 - b) la trasmissione della documentazione deve avvenire in originale digitale o copia conforme digitale, esclusivamente mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Toscana.
2. L'erogazione del contributo da parte del Commissario delegato avviene sulla base della rendicontazione presentata delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in oggetto e le spese sostenute.
3. Per le spese di lettera A) il Soggetto attuatore deve presentare:
 - a) tabella di cui al modello A3, sottoscritta dal responsabile del procedimento;
 - b) atti che dispongono la spesa (verbale di somma urgenza, delibera giunta comunale, determina dirigenziale);
 - c) fatture o scontrini fiscali dettagliati comprovanti la spesa;
 - d) atto/i di liquidazione;
 - e) mandato/i di pagamento quietanzato.
4. Come richiesto dal Dipartimento di protezione civile, per le spese di acquisto va indicata dal responsabile del procedimento la motivazione per cui si è posto in essere quel tipo di spesa anziché il noleggio.
5. Per tutte le spese di cui sopra, qualora il soggetto attuatore benefici dell'anticipazione ai sensi del successivo art. 2, occorre che, al momento della trasmissione della documentazione contabile al Settore Protezione Civile Regionale, sia comunicata l'imputazione totalitaria o di quota parte delle fatture/scontrini/altra documentazione contabile ai singoli mandati di pagamento dell'anticipazione
6. Il Settore Protezione Civile Regionale esegue sulla richiesta di contributo i controlli circa:
 - a) la corrispondenza degli importi richiesti con quelli finanziati dal Piano;
 - b) la completezza e la correttezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto all'art. 1.
 - c) la congruità dell'importo richiesto, al fine di individuare evidenti elementi di non congruità dei prezzi indicati;

7. Il Settore Protezione Civile Regionale potrà eseguire controlli a campione sugli interventi tipo a) anche sulla base di specifiche indicazioni dell'Ufficio del Commissario.

Art. 2 – Liquidazione

1. Il Settore Protezione Civile Regionale verifica la documentazione presentata a corredo della richiesta di liquidazione e, nel limite del contributo ammesso nel Piano, provvede alle liquidazioni direttamente a favore dei soggetti attuatori.
2. Qualora l'importo richiesto dal soggetto attuatore sia diverso da quello ammesso nel Piano:
 - a. se è superiore: si procede alla liquidazione dell'importo previsto da Piano riservandosi la possibilità di ammetterlo a finanziamento, anche parziale, in base ad una successiva rimodulazione, tenuto conto delle economie accertate sugli interventi già finanziati;
 - b. se è inferiore: viene rideterminato il contributo nel minor importo accertando per il rimanente l'economia.
3. La liquidazione viene effettuata a seguito della trasmissione completa della documentazione indicata al precedente art. 1. Per la liquidazione il Settore Protezione Civile Regionale richiede con nota interna al Settore Contabilità la predisposizione del mandato. Il mandato viene emesso sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
4. Previa giustificata e motivata richiesta da parte del responsabile del procedimento, può essere disposta dal Settore Protezione Civile Regionale un'anticipazione del 50% dell'importo finanziato a seguito della richiesta del responsabile del procedimento del Soggetto attuatore che attesti anche la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso e la spesa sostenuta, allegando il modello di cui all'art. 1 compilato e firmato digitalmente con le informazioni disponibili alla data della richiesta.

Art. 3 – Rendicontazione

1. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 1/2018.
2. Per ogni intervento di propria competenza per il quale sia intervenuta l'anticipazione di cui al precedente art. 2, comma 4, il Soggetto attuatore presenta al Settore Protezione Civile Regionale la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa per l'importo complessivamente erogato comunque nella tempistica di cui al comma 4.
3. La documentazione necessaria è quella indicata al precedente art. 1.
4. A seguito di specifiche indicazioni da parte del Commissario, per ogni intervento di propria competenza il soggetto attuatore inserirà sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa ai fini della erogazione del contributo. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al precedente art. 1, e comunque compatibilmente con le esigenze di cui all'art. 2 e, in ogni caso, e comunque non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.
5. Il Settore Protezione Civile Regionale verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa che viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Qualora dalle verifiche operate dal Settore Protezione Civile si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti del soggetto attuatore per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore Protezione Civile quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal soggetto attuatore.
7. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.

PARTE II

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI LETTERA B)

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Le presenti disposizioni si applicano alle attività eseguite dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato, anche in termini di somma urgenza, inerenti il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nonché alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati dall'evento, anche mediante interventi di natura temporanea;
2. Gli interventi oggetto del Piano costituiscono interventi urgenti, indifferibili e di pubblica utilità, necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le province di Arezzo e Siena nei giorni 27 e 28 luglio 2019, ai sensi dell'articolo 1 comma 7 della O.C.D.P.C. n. 611/2019.
3. L'individuazione quale soggetto attuatore comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa vigente e delle presenti disposizioni, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o delle attività comprese nel Piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse. Il soggetto attuatore esercita la funzione di stazione appaltante ed in particolare sono di sua competenza:
 - la redazione ed approvazione del progetto;
 - la redazione ed approvazione del verbale e della perizia di somma urgenza;
 - l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
 - le eventuali procedure di occupazione ed espropriazione;
 - i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
 - la rendicontazione dell'intervento;
 - la trasmissione dei dati di monitoraggio.
4. La realizzazione degli interventi è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuno di essi nel Piano. Salvo esplicita autorizzazione del Commissario delegato, non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico del Soggetto attuatore.
5. Ciascun soggetto attuatore, per ogni intervento di propria competenza, individua, all'interno della propria struttura, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e lo comunica al Settore regionale di riferimento indicato nel Piano (di seguito "Settore"). In deroga all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile, ove strettamente necessario, individuare il RUP tra soggetti idonei estranei al soggetto attuatore, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti

necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali.

6. Sono a carico del R.U.P. tutti gli oneri informativi e le comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 o da altre disposizioni, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle nei confronti dell'Osservatorio (SITAT-SA) e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
7. Gli interventi previsti nel Piano possono essere attuati anche per stralci funzionali, ove ne ricorrano le ragioni di opportunità e convenienza, dandone preventiva comunicazione al Settore e al Coordinatore dell'Ufficio del Commissario.
8. A tali interventi si applica, per quanto non diversamente disposto nelle presenti disposizioni o in specifici atti commissariali, esclusivamente la normativa statale.
9. Il soggetto attuatore, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può utilizzare, previa comunicazione al Settore, anche le ulteriori deroghe di cui all'art. 2 della O.C.D.P.C. n. 611/2019 non espressamente richiamate dalle presenti disposizioni o da integrazioni successive.
10. Per gli interventi attuati dalla Regione Toscana le richieste al Settore regionale di riferimento, nonché le verifiche dello Stesso, sono implicitamente assolte nell'ambito degli atti adottati dal Soggetto attuatore.

Art. 2 – Progettazione e approvazione dei progetti

1. Il soggetto attuatore per l'approvazione dei progetti applicherà, in nome e per conto del Commissario, le procedure previste dall'art. 6 della O.C.D.P.C. n. 611/2019.

Art. 3 – Procedure espropriative

1. Per gli interventi attuati dai soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato, il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal soggetto attuatore che è competente all'emanazione di tutti gli atti necessari.
2. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i Soggetti attuatori, ove non diversamente previsto dalle presenti disposizioni, possono ridurre della metà i termini di legge previsti dal testo unico di cui al D.P.R. n. 327/2001.
3. Per le occupazioni di urgenza, sia temporanea che preordinata all'esproprio, delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere, il Soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, redige lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni degli enti territorialmente interessati non beneficiari dell'espropriazione ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 8 dell' O.C.D.P.C. n. 611/2019.

Art. 4 – Attivazione degli interventi

1. Per le somme urgenze già attivate alla data di approvazione del Piano degli interventi il termine per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e il termine per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 del citato art. 163 decorrono dall'ordinanza di approvazione del Piano.
2. Per le somme urgenze già attivate alla data di approvazione del Piano degli interventi, il Soggetto attuatore, entro 30 giorni da tale data, provvede alla pubblicazione degli atti sul proprio profilo di committente e, ai sensi e a parziale deroga del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2018), alla trasmissione degli stessi atti all'ANAC.

3. Qualora la perizia giustificativa richieda il perfezionamento della stessa sotto il profilo amministrativo (acquisizione pareri, autorizzazione o nulla osta, disponibilità aree, ...), l'atto di approvazione della stessa e di affidamento del contratto ne darà atto e rimanderà al successivo atto di dichiarazione di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione/collaudo ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la verifica di tale perfezionamento, nonché l'approvazione di eventuali modifiche progettuali e finanziarie.
4. Per i servizi e le forniture attivati in somma urgenza ai sensi dell'art. 163, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 vale, di norma, lo stesso limite di € 200.000,00 previsto dall'art.2, comma 3, seconda linea, dell'O.C.D.P.C. n. 611/2019, salvo particolari situazioni indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.
5. Per interventi attuati in somma urgenza che, alla data prevista per la redazione della perizia giustificativa risultano già conclusi senza contestazioni da parte dell'affidatario, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere.

Art. 5 – Procedura per la caratterizzazione del materiale scavato (rifiuto)

1. In deroga all'art. 183 lettere n) e bb) del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di assicurare lo svolgimento delle azioni di raggruppamento del rifiuto prodotto per svolgere le attività di caratterizzazione e controllo per la corretta classificazione del rifiuto e per l'individuazione dell'impianto di destinazione per il corretto trattamento (recupero e/o smaltimento), il Soggetto attuatore, acquisito il parere di ARPAT e ASL da rilasciare entro 5 giorni dalla richiesta, può individuare opportuna area destinata a svolgere le attività di deposito temporaneo per il raggruppamento dei rifiuti, dandone comunicazione all'Ufficio del Commissario (Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti). E' fatta salva ogni altra disposizione e prescrizione di cui all'art. 183 lettera bb) del D.lgs 152/2006.
2. La comunicazione del Soggetto attuatore dovrà avere i seguenti contenuti:
 - a) il titolo dell'intervento, l'indirizzo del cantiere, l'impresa esecutrice;
 - b) dichiarazione che il cantiere non ha spazi dedicati ad ospitare i rifiuti che vengono prodotti per quantità di quest'ultimi, per la mancanza di condizioni di adeguati presidi ambientali oppure per assenza di spazi in cantiere;
 - c) l'indirizzo dell'area individuata per svolgere le operazioni di deposito temporaneo di rifiuti motivandone la scelta (ad esempio perché prossima all'impianto di destinazione finale) e il titolo in base al quale il soggetto attuatore/impresa ha la disponibilità di tale area
 - d) riferimento all'acquisizione del parere di ARPAT e ASL;
3. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dal cantiere dovrà essere dedicato alle operazioni di raggruppamento dei rifiuti prodotti dall'attività di scavo, ovvero fondamentalmente da terre e sedimenti. Il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente.
4. Presso il deposito temporaneo il rifiuto dovrà essere raggruppato per lotti omogenei di quantitativi definiti e dovrà essere svolta attività di caratterizzazione analitica per ogni lotto al fine di dare evidenza di un controllo del rifiuto prodotto per attestarne la corretta classificazione e le idonee caratteristiche al successivo avvio ad impianto autorizzato alla gestione dei rifiuti (recupero e/o smaltimento). Tali procedure saranno definite tra il soggetto attuatore e l'Impresa e comunicate all'Ufficio del Commissario (Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti);
5. Al fine del trasferimento del rifiuto presso l'area individuata quale deposito temporaneo ogni viaggio dal luogo di cantiere all'area di destinazione deve essere accompagnato da un documento di trasporto (oltre che da una copia della comunicazione di cui al precedente comma 2) in cui sono riportate le stesse informazioni previste dall'art. 193 del D.lgs 152/2006 al fine di fornire massima trasparenza dell'attività di raggruppamento del rifiuto nel deposito temporaneo.

A tal fine potranno essere impiegati i modelli dei formulari di trasporto rifiuti. Nelle note del documento di trasferimento dovrà essere indicato il riferimento alla presente ordinanza commissariale. Il registro di carico e scarico dovrà essere mantenuto dalla società detentore del rifiuto presso l'area di raggruppamento del rifiuto.

Art. 6 – Procedura per la gestione delle terre e rocce da scavo

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle azioni di controllo e caratterizzazione del materiale prodotto dall'attività di scavo, ovvero fondamentalmente da terre e sedimenti, il Soggetto attuatore può individuare opportuna area, esterna all'area di cantiere, destinata a svolgere le attività di deposito intermedio. L'individuazione, pur in deroga al D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, deve garantire che:
 - a) il deposito sarà effettuato con modalità definite atte a rispettare tutte le condizioni dettate dalla norma di settore al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente, considerando anche la possibilità che, a seguito di caratterizzazione, alcuni di tali materiali potrebbero essere classificati quali rifiuti;
 - b) il deposito del materiale dovrà essere raggruppato per lotti omogenei e dovrà essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di materiale oggetto di differenti cantieri ed in particolare a rifiuti eventualmente presenti nel sito in deposito;
 - c) il deposito del materiale deve essere identificato tramite segnaletica posizionata in modo visibile, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione e relative alle quantità del materiale depositato e ai dati amministrativi del piano/dichiarazione di utilizzo, progressivamente aggiornate in funzione degli esiti della procedura di caratterizzazione.
2. Per l'individuazione di tale area il soggetto attuatore può chiedere il parere di ARPAT e ASL che dovranno esprimersi entro 5 giorni dalla richiesta.
3. Qualora il sito di deposito temporaneo venga individuato in area privata, il Soggetto attuatore, in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", può disporre l'occupazione temporanea dell'area. Ai proprietari sono comunque riconosciute le indennità di occupazione quantificate sulla base dei criteri di cui al citato DPR 327/2001.
4. Il trasferimento del materiale – a condizione che non risulti noto ed evidente, anche ad un semplice controllo visivo, la contaminazione dei materiali da parte di sostanze pericolose - presso l'area individuata quale deposito temporaneo può avvenire su mezzi del soggetto attuatore o operanti nell'ambito della situazione emergenziale, benché non autorizzati al trasporto di rifiuti, ma dotati del documento di trasporto di cui all'art. 6 del D.P.R. 120/2017 compilato in relazione allo stato di avanzamento della procedura amministrativa.
5. In deroga alle tempistiche previste dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, gli adempimenti dallo stesso previsti, compresi quelli connessi all'attività di caratterizzazione ed alla predisposizione e invio della dichiarazione/piani di utilizzo, sono attuati successivamente all'effettivo deposito e in tempi compatibili con la gestione dell'emergenza e, salvo particolari esigenze, nel rispetto della seguente tempistica (in deroga al DPR 120/2017):
 - a) le procedure di affidamento delle attività di caratterizzazione devono essere avviate entro 30 giorni dall'adozione del presente atto e, fatti salvi i casi di cui all'art. 185 del D.lgs 152/2006, nei 30 giorni successivi alla conclusione di tali attività, deve essere trasmessa la dichiarazione/piano di utilizzo contenente le informazioni al momento disponibili, da integrarsi successivamente entro la vigenza dello stato di emergenza o comunque delle deroghe allo stesso connesse;

- b) in vigore dello stato di emergenza, o comunque delle deroghe allo stesso connesse, sono derogate le limitazioni di carattere procedurale e temporale previste dal citato DPR 120/2017 (i.e.: i tempi previsti per l'utilizzo, le proroghe concedibili, la possibilità di integrazione e aggiornamento della dichiarazione/piano, ...);
6. Per il rilascio di autorizzazioni, valutazioni, verifiche e pareri comunque denominati, comprese le richieste di integrazioni ed eventuali adempimenti intermedi, i termini previsti dal D.P.R. 120/2017 sono ridotti della metà. Decorso tali termini il parere si intende positivo. Non si applica l'art. 13 del citato D.P.R. 120/2017. In caso di opera soggetta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, la verifica del Piano di utilizzo deve avvenire nell'ambito e con i tempi di tale procedura.
 7. Qualora, sulla base degli esiti delle attività di caratterizzazione, il materiale debba essere trattato come rifiuto si applica l'art. 23 del citato D.P.R. 120/2017, tenendo conto che, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera bb) del DLgs. 152/2006, il materiale risulta già depositato presso il sito individuato.
 8. Qualora risulti la non contaminazione e la possibilità di riutilizzarlo nel sito di produzione si applica, per quanto compatibile con il contesto emergenziale, l'art. 24 del citato D.P.R. 120/2017.
 9. Qualora risulti la non contaminazione e la possibilità di riutilizzarlo in sito diverso da quello di produzione si applica quanto previsto dal D.P.R. 120/2017 fatte salve le deroghe di cui al precedente punto 5.
 10. Resta ferma la possibilità, alle condizioni previste dall'art. 185, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 che, qualora il materiale presso il sito di deposito temporaneo sia costituito da sedimenti non pericolosi provenienti da acque superficiali o da loro pertinenze idrauliche, esso possa essere ricollocato nello stesso ambito da cui proviene, tenuto conto delle destinazioni d'uso delle aree interessate ai fini della compatibilità analitica. In tale fattispecie non si applica il D.P.R. 120/2017. Resta confermato che, in deroga alle procedure di norma adottate, anche per questa casistica è consentito che il materiale sia trasferito al sito di deposito e successivamente sottoposto a verifica e caratterizzazione per verificarne la conformità.

Art. 7 – Modalità di erogazione

1. La liquidazione viene effettuata a seguito della trasmissione completa della documentazione indicata al successivo art. 9. Per la liquidazione il Settore richiede con nota interna al Settore Contabilità la predisposizione del mandato. Il mandato viene emesso sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
2. Previa giustificata e motivata richiesta da parte del responsabile del procedimento, può essere disposta dal Settore l'erogazione di un'anticipazione del 50% dell'importo finanziato a seguito della richiesta del responsabile del procedimento del Soggetto attuatore. La richiesta dovrà attestare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso, la spesa sostenuta e dovrà essere inoltrata utilizzando il modello S1 allegato alle presenti disposizioni firmato digitalmente e accompagnato da verbale di somma urgenza, verbale di consegna dei lavori/servizio/fornitura e atto di approvazione della perizia giustificativa.
3. Resta comunque facoltà del Settore, su richiesta del Soggetto attuatore, procedere a ulteriori erogazioni nel limite di quanto effettivamente già utilizzato, da giustificarsi previa presentazione della documentazione di cui al successivo art. 9.
4. Le liquidazioni sono subordinate alla verifica del rispetto da parte del Soggetto attuatore degli obblighi di informativa e di monitoraggio previsti dalle presenti disposizioni.
5. Il Settore esegue sulle richieste di erogazione i controlli circa:
 - la corrispondenza degli importi richiesti con quelli finanziati dal Piano e previsti dalle presenti disposizioni;

- la completezza e la correttezza della documentazione presentata rispetto a quanto previsto al successivo art. 9;
 - la congruità dell'importo richiesto, al fine di individuare evidenti elementi di non congruità dei prezzi indicati;
6. Qualora l'importo richiesto dal soggetto attuatore sia diverso da quello ammesso nel Piano:
 - a) se è superiore: si procede alla liquidazione dell'importo previsto da Piano riservandosi la possibilità di ammetterlo a finanziamento, anche parziale, in base ad una successiva rimodulazione, tenuto conto delle economie accertate sugli interventi già finanziati;
 - b) se è inferiore: viene rideterminato il contributo nel minor importo accertando per il rimanente l'economia.
 7. Le richieste di erogazione sono trasmesse al Settore via pec e inserite sulla piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione unitamente alla documentazione giustificativa di cui all'art. 9 mediante caricamento della stessa. Il Settore, previa verifica positiva effettuata anche con riferimento al corretto rispetto delle presenti disposizioni, provvede a validare la richiesta di liquidazione per la successiva erogazione da parte del Settore Contabilità.

Art. 8 – Monitoraggio e controllo sull'attuazione dell'intervento

1. Per gli interventi attivati in somma urgenza il Soggetto attuatore invia al Settore il programma di esecuzione dei lavori entro 10 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, ovvero, per le somme urgenze già attivate e non concluse alla data di approvazione del Piano, entro 10 giorni dall'approvazione del Piano.
2. Gli interventi sono soggetti alla verifica del rispetto delle presenti disposizioni, del cronoprogramma di cui al precedente comma 1 anche attraverso sopralluoghi nei cantieri da parte del Settore. Il soggetto attuatore garantisce assistenza ai sopralluoghi tecnici effettuati per la verifica del rispetto delle presenti disposizioni.
3. Il Settore potrà eseguire controlli a campione sugli interventi tipo b), anche sulla base di specifiche indicazioni del Commissario.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento deve trasmettere al Settore eventuali chiarimenti o informazioni sullo stato di attuazione dell'intervento, quando ne venga fatta richiesta, anche utilizzando le procedure informatiche e le piattaforme di monitoraggio che allo scopo saranno indicate dal Commissario, ed in particolare comunica tempestivamente al referente ogni scostamento temporale dal cronoprogramma superiore a 30 giorni.
5. Per le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, sia il Responsabile Unico del Procedimento che il Settore devono utilizzare eventuali procedure e piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Regione Toscana.
6. Il mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio secondo quanto sopra indicato comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.
7. Ove il soggetto attuatore non provveda, entro la durata dello stato di emergenza, a richiedere la liquidazione del finanziamento assegnato o non inserisca nella piattaforma dedicata la documentazione prevista nell'articolo 9, il Settore provvede a chiedere informazioni sullo stato di esecuzione dell'intervento ed eventualmente, previa diffida ad adempiere, a revocare il finanziamento e sostituire il soggetto attuatore con altra amministrazione al fine di evitare danni alla pubblica o privata incolumità. Restano in tal caso a carico del soggetto attuatore eventuali danni derivanti dalla revoca del contributo.

Art. 9 – Rendicontazione

1. A seguito di specifiche indicazioni da parte del Commissario, per ogni intervento di propria competenza il soggetto attuatore inserirà sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione Toscana la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa ai fini della erogazione del contributo. Tale documentazione è caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti di cui al precedente art. 7, e comunque compatibilmente con le esigenze di cui all'art. 7 e, in ogni caso, comunque non oltre il 10 gennaio di ogni anno successivo alle date di emissione dei documenti.
2. Sulla piattaforma dovrà essere inserita la seguente documentazione in originale digitale o copia conforme digitale in relazione a quanto già erogato dal Commissario:
 - Verbale di somma urgenza (in cui deve essere chiaramente indicato il nesso di casualità tra l'intervento e l'evento);
 - Atto di approvazione della perizia e di affidamento del contratto;
 - Verbale di consegna dei lavori/servizio/fornitura;
 - Contratto;
 - Stati di Avanzamento dei Lavori/servizi/fornitura;
 - Atti di impegno e liquidazione;
 - Mandati di pagamenti quietanzati;
 - Fatture di pagamento;
 - Certificato di ultimazione lavori/servizi/forniture;
 - Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo;
 - Atto di ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione e/o collaudo.
3. Per gli interventi attuati in amministrazione diretta, oltre alla documentazione di cui sopra, sono ammesse a giustificazione delle spese sostenute le liste in economia per operai e/o mezzi d'opera, corredate dal D.U.R.C. dell'amministrazione/soggetto che ha eseguito i lavori in amministrazione diretta.
4. Il Settore verifica la correttezza e completezza della documentazione trasmessa che viene presa in carico dal Settore Contabilità che provvede ad una ulteriore verifica ed alla consegna della documentazione alla Ragioneria dello Stato allegandola al rendiconto delle entrate e delle spese dell'intervento delegato e alla sezione dimostrativa dei crediti e dei debiti secondo lo schema stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Qualora dalle verifiche operate dal Settore si riscontrassero delle carenze documentali lo stesso si attiva tempestivamente nei confronti del soggetto attuatore per l'integrazione della documentazione. Nel caso in cui il riscontro della carenza documentativa sia rilevato dal Settore Contabilità, quest'ultimo segnala al Settore quanto rilevato, perché si faccia inoltrare tempestivamente l'integrazione documentale dal soggetto attuatore.
6. In caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore degli obblighi rendicontativi, che impediscano al Commissario di assolvere correttamente ai propri adempimenti rendicontativi, le somme per le quali non sia pervenuta la documentazione giustificativa saranno oggetto di provvedimento di recupero da parte del Commissario.



COMMISSARIO DELEGATO EX OCDPC 611/2019
1° STRALCIO PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI
INTERVENTI TIPO A)

MODELLO A3)
SPESE DI SOCCORSO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

..... (nome e cognome), (qualifica)

..... (ente di appartenenza)

con riferimento all'evento del 27-28 luglio 2019 dichiarato con DCM del 19/09/2019 ed al contributo concesso per gli interventi di soccorso disposto con Ordinanza del Commissario Delegato n. per euro

ATTESTA

- che la spesa/fornitura è stata disposta con gli atti di cui si allega copia;
- la sussistenza del nesso di causalità tra evento calamitoso e spesa sostenuta

| ID Piano interventi Ordinanza Commissariale | Descrizione della spesa di soccorso sostenuta | Data in cui è stata disposta la spesa/fornitura | Estremi atto che dispone la spesa/fornitura (delibera GC- determina dirigenziale) | Impresa/ditta | Fattura n° del | Importo fattura comprensivo di IVA |
|--|--|--|--|----------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |

..... (data)

Il responsabile del procedimento


**1° STRALCIO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI
INTERVENTI TIPO B)**
MODELLO - S1 - RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 50%

| | |
|---------------------------------|--|
| CODICE IDENTIFICATIVO | |
| COMUNE/LOCALITA' | |
| TITOLO INTERVENTO | |
| COSTO TOTALE | |
| SOGGETTO ATTUATORE | |
| STRALCIO FUNZIONALE (eventuale) | |
| TITOLO STRALCIO | |
| COSTO STRALCIO | |

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Attesta

Che la perizia dei lavori di cui sopra è stata approvata conin data.....

Che i lavori sono stati affidati alla ditta

Che il quadro economico aggiornato è quello allegato al presente modello, per un totale di euro

Che il verbale di consegna è quello allegato al presente modello

Che la completa documentazione tecnico-amministrativa è depositata e disponibile in originale presso l'Ente stesso

Che è stato assolto l'obbligo dell'aggiornamento del sistema di monitoraggio di cui all'art. 8 delle Disposizioni

La sussistenza del nesso di causalità tra l'intervento e l'evento calamitoso

Chiede

la **liquidazione** di euro pari al 50% dell'importo del quadro economico della perizia giustificativa

Allega

- verbale di somma urgenza
- verbale di consegna
- atto di approvazione della perizia giustificativa

| | |
|----------------|--|
| DATA | |
| FIRMA E TIMBRO | |